

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/E/180110

San Fior, lì 10/01/2018

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE ESIGIBILI NEL 2017**

SOMMARIO

Facciamo seguito alla nostra Circ. 06/E/171111 dell'11/11/2017, **cui per maggiori approfondimenti rinviame**, per esporre in modo sintetico il comportamento da tenere con riguardo alle fatture d'acquisto del 2017 che perverranno nel 2018.

L'art. 2, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato il 1° comma dell'art. 19 del Dpr 633/1972, rendendo assai più difficile l'esercizio della detrazione Iva.

A norma del successivo comma 2-bis, del decr. cit., le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Con le nuove disposizioni, per gli acquisti effettuati nel 2017 (e successivi), il diritto alla detrazione dovrà essere esercitato, al più tardi, entro e non oltre il termine per la presentazione della **Dichiarazione Annuale IVA** dello stesso anno.



Le norme vigenti prevedono che la detrazione debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell'anno in cui la stessa imposta **si è resa esigibile**.

Ciò significa che una fattura di acquisto datata 2017, non registrata nel medesimo anno perché materialmente pervenuta nell'anno successivo, impone l'esercizio della detrazione mediante compilazione del quadro VF della **dichiarazione annuale Iva per il 2017, in scadenza il 30 aprile 2018**,

Per i soggetti che si trovassero a dover anticipare la presentazione del modello di dichiarazione già a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, perché intendono richiedere il rimborso del credito annuale), il rischio di perdere il diritto alla detrazione aumenta esponenzialmente.

Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017, giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quanto prima a quali regole di comportamento attenersi.

Dimenticare di registrare o registrare **tardivamente** una fattura di acquisto emessa nel 2017 **dopo che la Dichiarazione annuale Iva fosse già stata presentata** comporterà, salvo auspicabili modifiche legislative o aperture ufficiali di prassi, la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

PRIMA SOLUZIONE "RIGIDA" (INTERPRETAZIONE LETTERALE, MA PRUDENTE)

Per chi intendesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972 si renderà necessario:

- 1) annotare le fatture datate 2017, che non è stato possibile registrare entro il 31/12/2017, nel registro degli acquisti Iva del 2018;
- 2) **evitare di portare in detrazione nelle liquidazioni Iva del 2018 l'imposta delle suddette fatture**, sfruttando eventualmente gli automatismi messi a disposizione dalle case di *software*;
- 3) consegnare prima possibile copia delle fatture e delle rispettive registrazioni allo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI che provvederà a ricomprenderne i relativi importi nel quadro VF della dichiarazione annuale del 2017, esercitando, così, il diritto alla detrazione nell'anno in cui si è verificata l'esigibilità.

Si noti che in questo modo:

- la dichiarazione Iva (principalmente dei soggetti mensili, ma non solo) chiuderà probabilmente con una posizione di credito, per effetto dell'aggiunta dell'Iva in detrazione relativa alle fatture pervenute nel 2018;
- **le fatture 2017 giunte dopo la presentazione della dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2018** (ovvero dopo la presentazione anticipata della dichiarazione Iva, al fine di accelerare il rimborso del credito annuale) **non consentiranno più di operare la detrazione** (in linea di principio, va anche rammentato che, ove non si sia ricevuta una fattura relativa al 2017 entro il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, va attivata la procedura della c.d. autofattura denuncia, con segnalazione all'Agenzia delle entrate);
- la comunicazione dei dati delle fatture 2017 (c.d. *spesometro*), la cui scadenza è stabilita per il 28 febbraio 2018, salvo proroghe, non potrà ovviamente ricomprendere anche le fatture emesse dai fornitori nel 2017, ma annotate dal destinatario nel 2018, determinando così uno sfasamento con i dati della dichiarazione annuale;
- la **comunicazione delle liquidazioni periodiche** relative al 4° trimestre 2017, la cui scadenza è stabilita anch'essa il 28 febbraio 2018, non potrà certamente comprendere la maggiore imposta a credito che emergerà solo dalla liquidazione/dichiarazione annuale (ulteriore sfasamento!).

SECONDA SOLUZIONE "ELASTICA" (MA, IN ASSENZA DI CONFERME UFFICIALI, DECISAMENTE A RISCHIO)

È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione prima suggerita possa essere ritenuta eccessivamente onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente **e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le regole generali che governano l'Iva negli Stati Membri della UE** (non sarebbe, cioè, ammesso, che il diritto alla detrazione risultasse nei fatti solo figurativo e non effettivo, come accadrebbe nel caso in cui l'esercizio dello stesso diritto fosse sottoposto ad eccessive limitazioni, anche di natura temporale).

Condividendo tale assunto, in merito al quale sembrerebbe pendere una denuncia agli organi comunitari, si potrebbe ritenere che il diritto alla detrazione potesse esercitarsi solo dal momento in cui il destinatario della fattura **ha ricevuto materialmente il documento**, così da poterlo annotare sui propri registri.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

La regola generale dell'articolo 19 (superando la prima, prudente, interpretazione letterale), potrebbe essere, allora, interpretata nel senso che il termine ultimo per l'esercizio del diritto coincide con quello di presentazione della dichiarazione Iva **dell'anno in cui si è ricevuta la fattura**.

In tal caso, ricevendo nel 2018 una fattura datata 2017, il comportamento da seguire potrebbe essere il seguente:

- 1) la fattura viene annotata nel registro Iva acquisti del 2018, esercitando anche la detrazione nel rispettivo mese o trimestre di registrazione;
- 2) i relativi importi (imponibile ed Iva) confluiranno dapprima nella comunicazione della liquidazione IVA del trimestre del 2018 interessato dalla detrazione e poi nella dichiarazione annuale Iva dell'anno 2018;
- 3) infine, la fattura verrà riepilogata nello spesometro del 2018.

Tutto sommato, esattamente come avveniva l'anno scorso!

CONCLUSIONI



Purtroppo, allo stato attuale, **solo la prima delle due soluzioni sopra illustrate** (la quale, peraltro, impone le maggiori complicazioni di ordine pratico – operativo) **risulta totalmente conforme al dettato letterale della norma** e, come tale, assicura l'assenza di qualsiasi contestazione.

Per il momento, dunque, lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, impegnandosi ad assicurare una tempestiva informazione nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse sdoganare la seconda tesi nell'annunciata circolare di prossima emanazione, non può che raccomandare ai propri assistiti:

- **di fare propria la prima delle suddette due interpretazioni;**
- **di sollecitare i propri fornitori ad inviare le fatture eventualmente mancanti.**

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it